



COMUNE DI CRESCENTINO  
Provincia di Vercelli

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 5

**OGGETTO :**  
APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2016 E MODIFICA REGOLAMENTO IUC (IMU)

L'anno **duemilasedici**, addì **ventotto**, del mese di **aprile**, alle ore **diciotto** e minuti **zero**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato per DECISIONE DEL PRESIDENTE mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale.

Cognome e Nome	Presente
1. GREPPI FABRIZIO - Sindaco	Sì
2. SPERANZA CARMINE - Vice Sindaco	Sì
3. NESCI VANESSA - Consigliere	Sì
4. ARLOTTA GIUSEPPE - Consigliere	Sì
5. BORGONDO ENRICO - Presidente	Sì
6. PIOLATTO RICCARDO - Consigliere	Giust.
7. ROSMO CHIARA - Consigliere	Sì
8. LIFREDI LUCA - Consigliere	Sì
9. ALBARELLO MONICA - Consigliere	Sì
10. MOSCA GIAN MARIA - Consigliere	Sì
11. GIOLITI ALESSANDRA - Consigliere	Sì
12. ALLEGRANZA FRANCO - Consigliere	Sì
13. MASSA GABRIELE - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	12
Totale Assenti:	1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale DOTT.SSA ANNA ACTIS CAPORALE il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il/la Signor/a BORGONDO ENRICO nella sua qualità di PRESIDENTE dichiara aperta la seduta per deliberare l'argomento sopra indicato.  
**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Comune di Crescentino

PROVINCIA DI VC

**DELIBERAZIONE Consiglio Comunale N.10 DEL 21/04/2016**

**OGGETTO:**

**APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2016 E MODIFICA REGOLAMENTO IUC (IMU)**

Su proposta dell'Assessore al Bilancio

**PREMESSO**

- che il comma 1 dell'articolo 151 del TUEL D.lgs 267/2000 fissa al 31 Dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l'anno successivo, termine che può essere differito dal Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia delle Finanze, sentita la Conferenza Stato - Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.

Con Decreto del 28 ottobre 2015 del seguente tenore: " Ulteriore differimento dal 31 ottobre al 31 dicembre 2015 del termine per la presentazione del Documento Unico di Programmazione e differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2016 delle città metropolitane, dei comuni, delle provincie e dei liberi consorzi comunali della Regione Siciliana, il Ministro ha differito dal 31 dicembre 2015 al 31 Marzo 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte delle città metropolitane, dei comuni, delle provincie e dei liberi consorzi comunali della Regione Siciliana.

Ulteriore differimento al 30 aprile 2016 con Decreto Ministro Interno del 1/3/2016.

Pertanto il differimento per Deliberazione del Bilancio di previsione si ripercuote in altre scadenze, di conseguenza sono prorogati alla stessa data 30 aprile 2016 i termini per l'approvazione delle tariffe dei tributi locali.

- che l'art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

- che l'art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n.388 secondo il quale il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di approvazione del bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento

- che con la Legge n. 147 del 27/12/2013 Legge di Stabilità 2014 ha istituito dal 1 gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

- che gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria "IMU" con anticipazione, in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale;

- che la legge 27 dicembre 2013 n 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa delle componenti IMU;

**CONSIDERATO** che, nel corso dell'anno 2013, il legislatore ha apportato sostanziali modifiche alla disciplina dell'IMU, in particolare per quanto riguarda la disciplina delle esenzioni;

**TENUTO CONTO** di quanto stabilito dal D.L. 133 del 30.11.2013 convertito con modificazioni dalla legge 29.1.2014 n. 5;

**RICHIAMATA** la deliberazione del C.C. n 35 del 03.09.2014 di approvazione del regolamento sull'imposta municipale IUC e le successive deliberazioni n 24 e 25 del 03.07.2015;

**RITENUTO** di dover modificare il predetto Regolamento nella parte riguardante l' IMU in relazione agli articoli 12 e 13

• **di abrogare il comma 3 dell'articolo 12 –Assimilazioni**

3. Il Comune considera altresì direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare comprensiva delle relative pertinenze, concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500,00 (cinquecento/oo)

• **di introdurre la lettera c) al comma 5 dell'articolo 13 – Base imponible**

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1,A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l' immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

**VISTO** il comma 677 dell'art. 1 della Legge n 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

**677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo di base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale dell'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2015, l'aliquota massima TASI, non può eccedere il 2,5 per mille;**

**VISTA** la legge di stabilità anno 2016 (legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n 302 del 30 dicembre 2015) che introduce al **comma 26** la sospensione di eventuali aumenti di tributi e addizionali, una sorta di **comma di chiusura** per inibire agli enti locali un ulteriore "giro" di vite "tariffario e delle aliquote delle imposte spettanti ai comuni rispetto a quelle in vigore nel 2015 ( con parziale eccezione per la TARI) : **comma 26 "Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015"**

**CONSIDERATO** che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

**TENUTO CONTO** del gettito IMU nell'annualità 2015, delle modifiche applicative dal 1 gennaio 2016, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2016, si propone di confermare per l'anno 2016, le aliquote dell'imposta municipale propria "IMU" come di seguito riportate:

- Aliquota per l'abitazione principale (categorie A/1 – A/8 – A/9) e relative pertinenze: **0,4 per cento**
- Aliquota per fabbricati rurali: **0,2 per cento esente Legge n.147/2013 comma 708**
- Aliquota ordinaria: **0,85 per cento**
- Aliquota differenziata per le seguenti categorie catastali A/9-A/10-D/1-D/5-D/8 e aree edificabili: **0,91 per cento**

Visti gli allegati pareri, rilasciati ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18/8/2000, n 267;

**PROPONE**

1. Di confermare le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" per l'anno 2016, come segue:

- Aliquota per l'abitazione principale (categorie A/1 – A/8 – A/9) e relative pertinenze: **0,4 per cento**
- Aliquota per fabbricati rurali: **0,2 per cento esente Legge n.147/2013 comma 708**
- Aliquota ordinaria: **0,85 per cento**
- Aliquota differenziata per le seguenti categorie catastali A/9-A/10-D/1-D/5-D/8 e aree edificabili: **0,91 per cento**

2. di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2016;

3. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione del C.C. n 35 del 03.09.2014 e modificato in questa stessa seduta come di seguito:

• **di abrogare il comma 3 dell'articolo 12 –Assimilazioni**

3. Il Comune considera altresì direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare comprensiva delle relative pertinenze, concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500,00 (cinquecento/oo)

• **di introdurre la lettera c) al comma 5 dell'articolo 13 – Base imponible**

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1,A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale a condizione che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l' immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

4. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs n 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Di dichiarare, stante l'urgenza di provvedere in merito, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n267/2000.

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU – ANNO 2016 E MODIFICA REGOLAMENTO I.U.C. (IMU)**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 in data 18.08.2000, il RESPONSABILE DEL SERVIZIO ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa, in fase preventiva di formazione, del provvedimento che si intende approvare con la presente proposta di deliberazione

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 in data 18.08.2000, il RESPONSABILE DEL SERVIZIO ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, in fase preventiva di formazione, del provvedimento che si intende approvare con la presente proposta di deliberazione

Lì, 21/04/2016

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Rag. Marilena Cestariolo

In originale firmato

Il Responsabile di Servizio, Rag. Marilena Cestariolo, illustra la proposta di deliberazione.

Il Consigliere Allegranza propone un emendamento per istituire una nuova categoria, verde privato, per evitare che i privati già avvantaggiati da queste modifiche non paghino l'imposta.

Il Responsabile del Servizio Urbanistica precisa che le aree denominate "verde privato" nella variante strutturale n. 3 al PRG vigente, in fase di adozione, riguardano tre casistiche e sono cartografate all'interno delle seguenti destinazioni d'uso:

- zone residenziali di conferma;
- zone terziarie di conferma;
- zone produttive di conferma.

Pertanto si ritiene che nella deliberazione di Giunta Comunale n. 240 del 17/12/2015 i rispettivi valori IMU siano stati individuati e le aree a verde privato rientrerebbero nell'applicazione dei valori corrispondenti alle tre casistiche sopra elencate. Tuttavia le norme tecniche di attuazione della variante strutturale n. 3 al PRG prevedono per le aree a verde privato una inedificabilità assoluta e di conseguenza si ritiene di poter prevedere per esse un valore IMU differenziato rispetto a quanto stabilito per le zone RSc, PRC e TEe equiparandole ad esempio alle aree a servizi.

Il Sindaco dopo aver spiegato che si era pensato di farlo in seguito, propone di istituire anche l'area a servizio all'interno di Piani Esecutivi Convenzionati con capacità edificatoria a favore del PEC, rimette ai voti la proposta di emendamento che prevede:  
l'istituzione della categoria "verde privato", con valore di € 10 al mq;  
l'istituzione della categoria "aree a servizio all'interno di Piani Esecutivi Convenzionati con capacità edificatoria a favore del PEC" con valore di € 35 al mq.  
IL CONSIGLIO COMUNALE, udita la proposta di emendamento ed acquisiti i pareri favorevoli dei responsabili di servizio presenti, ad unanimità di voti favorevoli e palesi, DELIBERA, di approvare la proposta di emendamento.

**Interventi, repliche e risposte riportati in fonoregistrazione conservata agli atti della Segreteria.**

Successivamente il Sindaco rimette ai voti la proposta di deliberazione.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la proposta di deliberazione come emendata, ed i pareri espressi sulla stessa,  
Ad unanimità di voti favorevoli e palesi;

**DELIBERA**

1. Di integrare i valori venali delle aree di cui al punto 1 della deliberazione della Giunta Comunale n. 240 del 17/12/2015 con la seguente casistica:  
- categoria "verde privato", con valore di € 10 al mq;

- categoria "aree a servizio all'interno di Piani Esecutivi Convenzionati con capacità edificatoria a favore del PEC" con valore di € 35 al mq.

2. Di confermare le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" per l'anno 2016, come segue:

- Aliquota per l'abitazione principale (categorie A/1 – A/8 – A/9) e relative pertinenze: **0,4 per cento**
- Aliquota per fabbricati rurali: **0,2 per cento esente Legge n.147/2013 comma 708**
- Aliquota ordinaria: **0,85 per cento**
- Aliquota differenziata per le seguenti categorie catastali A/9-A/10-D/1-D/5-D/8 e aree edificabili: **0,91 per cento**

3. di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2016;

4. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione del C.C. n. 35 del 03.09.2014 e modificato in questa stessa seduta come di seguito:

- **di abrogare il comma 3 dell'articolo 12 –Assimilazioni**

3. Il Comune considera altresì direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare comprensiva delle relative pertinenze, concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500,00 (cinquecento/00)

- **di introdurre la lettera c) al comma 5 dell'articolo 13 – Base imponibile**

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

5. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Di dichiarare, con voti unanimi, espressi in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE**  
F.to BORGONDO ENRICO

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to DOTT.SSA ANNA ACTIS CAPORALE

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)**

N. 380 Reg. Pubbl.

Certifico io Responsabile delle Pubblicazioni che copia del presente verbale VIENE pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, con decorrenza dal 20/05/2016

Crescentino, li 20/05/2016

**IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE**  
f.to

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, in carta libera per uso amministrativo.

F.to20/05/2016

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
DOTT.SSA ANNA ACTIS CAPORALE

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

(Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00 e ss.mm.ii.) La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge, all'Albo Pretorio del Comune, dal 20/05/2016 al 04/06/2016. Non essendo intervenute denunce di vizi di legittimità nei successivi 10 gg, la medesima è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ..... (Art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii.).

Li, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to (DOTT.SSA ANNA ACTIS CAPORALE)